

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3226

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SERVELLO, CURTO, DE CORATO,
SEMERARO e GRILLOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2004

Contributi a favore delle attività economiche danneggiate
da lavori di pubblica utilità

ONOREVOLI SENATORI. - Le opere di pubblica utilità, in particolare nei centri urbani, comportano frequentemente la chiusura alla circolazione veicolare di strade o di vie d'accesso, causando ingenti danni a commercianti, artigiani ed a fornitori di servizi la cui sede si trovi situata nelle aree interessate dai lavori stessi. In alcuni casi tali soggetti si trovano addirittura costretti, per mesi, alla chiusura della propria attività.

Le pesanti conseguenze economiche che ne derivano restano attualmente a totale carico del titolare dell'attività mentre è evidente che, proprio per la pubblica utilità degli interventi che provocano i disagi, sarebbe più corretto consentire il ristoro dei danni subiti attingendo a fondi pubblici.

Un'iniziativa in questo senso è stata presa dalla regione Sicilia la quale, con la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ha consentito agli imprenditori i cui esercizi siano ubicati nell'ambito di centri urbani e la cui attività abbia subito un danno per effetto della chiusura prolungata al traffico per almeno un mese dei centri medesimi, di accedere ad

un contributo straordinario, a titolo di indennizzo parziale del danno effettivamente subito dall'impresa. Tale iniziativa appare corretta, ed è quindi opportuno estendere all'intero territorio nazionale una procedura che deve considerarsi meramente risarcitoria.

L'obiettivo di questo disegno di legge dunque è far sì che lo Stato contribuisca in modo concreto, attraverso un indennizzo, anche se parziale, a ridurre i danni economici causati a soggetti titolari di attività a carattere commerciale, artigianale o rivolta all'erogazione di servizi, dall'apertura di cantieri per la realizzazione di opere di pubblica utilità, con la conseguente chiusura prolungata alla circolazione delle vie d'accesso.

Gli oneri complessivi, stimati in 7,5 milioni di euro, saranno reperiti attraverso la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

Le modalità di erogazione del contributo saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Ai soggetti titolari di attività commerciali o artigianali ovvero rivolte alla fornitura di servizi che risultino danneggiati a seguito dello svolgimento di lavori di pubblica utilità, è assegnato un contributo a fondo perduto a titolo di indennizzo.

Art. 2.

(Beneficiari)

1. Hanno diritto al contributo di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse stanziato, i soggetti la cui attività abbia subito danni per effetto della chiusura al traffico, per almeno un mese, della strada in cui ha sede l'esercizio.

Art. 3.

(Norme attuative)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e i limiti di erogazione del contributo di cui all'articolo 1.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.